

Gli artigiani nella regola benedettina

Regola [LVII e LXVI] di S. Benedetto

Tratto da: La storia medievale attraverso i documenti, a cura di Anna Maria Lumbelli, Giovanni Miccoli, Bologna, Zanichelli, 1974, pp. 77-78.

Degli artigiani del monastero.

Se nel monastero vi sono artigiani, esercitino in completa umiltà le loro rispettive arti, purché l'abate lo permetta. Se invece qualcuno di loro si insuperbisce per la competenza nella propria arte, sembrandogli di portare un qualche utile al monastero, costui venga allontanato da tale arte e non se ne occupi più, eccetto che, una volta umiliatosi, l'abate non glielo permetta nuovamente. Se poi qualche prodotto del lavoro degli artigiani deve esser venduto, stiano ben attenti coloro per le cui mani passano tali prodotti, di non tentare cioè nessuna frode; si ricordino sempre di Anania e di Safira, perché la morte che questi subirono nel corpo, essi e tutti quelli che avessero commesso qualche frode sulle sostanze del monastero, non debbano subirla nell'anima. Neppure nei prezzi si insinui il peccato dell'avarizia, ma si venda sempre ad un prezzo un po' più basso di quello tenuto dai secolari, «affinché in tutto sia glorificato Dio».

Dei portinai del monastero.

[...] Il monastero poi, se è possibile, deve essere disposto in modo che abbia tutte le cose necessarie, cioè l'acqua, il mulino, l'orto, e che le diverse attività si possano svolgere nell'interno di esso, sicché i monaci non abbiano bisogno di andare fuori, cosa che non giova affatto alle loro anime.